



# COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

Via V. Veneto . 64027 e mail- [segreteria@comune.santomero.te.it](mailto:segreteria@comune.santomero.te.it)  
Cod.Fisc. 82002660676 P.Iva 00523850675 Tel. 0861/88098

## IL SINDACO

**Vista** la struttura organizzativa di questo Comune che, definita del vigente *Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi* approvato con deliberazione Giunta comunale n. 106 del 16.10.2001 e successive modifiche ed integrazioni, è articolata in diverse macroaree, come di seguito riportate:

- Area Amministrativa - Demografica
- Area Economico-Finanziaria
- Area Tecnica LLPP
- Area Tecnico Manutentiva – Urbanistica - Patrimonio
- Area di Vigilanza;

**Richiamato**, in particolare, l'art. 5 del *Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi* approvato con deliberazione Giunta comunale n. 106/201, il quale stabilisce che "L'incarico di responsabile di servizio titolare di posizione organizzativa è conferito dal Sindaco", ai sensi degli artt. 50 co. 10 e 109 co. 2 del d.lgs 18 agosto 2000 n. 267;

### Considerato:

- che le posizioni organizzative previste dagli artt. 8 e ss. del CCNL 31/3/1999 sono posizioni caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa, che richiedono assunzione diretta di responsabilità di prodotto e di risultato;
- che l'art. 50 co. 10 del D.Lgs 267/2000 attribuisce al Sindaco il potere di nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art 109 del medesimo decreto legislativo;
- che la durata della nomina dei responsabili dei servizi è a tempo determinato, di durata comunque non superiore a quella del mandato del Sindaco;
- che, in relazione al combinato disposto di cui all'art. 9, comma 4, e all'art. 10 del CCNL 31.3.1999 ed ai sensi dell'articolo 15 del CCNL sottoscritto il 22/01/2004, i soggetti nominati responsabili dei servizi sono altresì titolari della posizione organizzativa e per detta ragione spetta loro l'indennità di posizione e di risultato nell'ambito degli importi contrattualmente stabiliti;
- richiamati gli artt. 13 e segg. Del CCNL 21.5.2018 che non hanno modificato tale disposizione con riferimento alla titolarità della posizione organizzativa in capo ai Responsabili di Area e stabiliscono le procedure per l'attribuzione delle posizioni organizzative da conferire al personale dipendente delle relative indennità di posizione e risultato;

**Dato atto** che il Comune di Sant'Omero è ente locale con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e privo di personale con qualifica dirigenziale;

**Ricordato** il proprio decreto n. 5844 del 08.06.2022, attributivo della Responsabilità della posizione organizzativa alla Dott.ssa Francesca Tancredi, Istruttore Direttivo Amministrativo, cat. D1, dipendente di questo Ente;

**Preso atto** della richiesta di congedo matrimoniale in data 30.08.2022 prot. n. 8908, con il quale la Dott.ssa Tancredi chiedeva il congedo causa matrimonio dal 5 al 19.09.2022, per gg. 15;

**Preso atto**, altresì, della richiesta di ferie presentata dalla Dott.ssa Tancredi Francesca per il periodo dal 20 al 23.09.2022, per gg. 4;

**Ritenuto**, pertanto, di dover procedere alla nomina di un Responsabile *ad interim* dell'Area Amministrativa-Demografica, stante la lunga assenza, individuandolo nel soggetto che garantisce l'ente sotto il profilo della competenza e della qualificazione professionale;

**Considerato** che, per il conferimento degli incarichi, bisogna tener conto - rispetto alle funzioni ed alle attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D, giusto CCNL 31.3.1999 ed ai sensi del richiamato Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli uffici e dei servizi;

**Tenuto conto** che il dott. Paolo Di Pierdomenico, già responsabile dell'area economico-finanziaria di questo ente, ha ricoperto il ruolo di responsabile dell'Area Amministrativa ed è qualificato per tale incarico;

**Visti** gli artt. 8, 9 e 10 del CCNL per il comparto Regioni ed Autonomie Locali, sottoscritto in data 31/3/1999 che stabiliscono le procedure per l'attribuzione delle posizioni organizzative da conferire al personale dipendente delle relative indennità di posizione e di risultato;

**Tenuto conto** che gli incarichi di responsabilità dei servizi saranno comunque oggetto di valutazione sulla base di specifico rapporto del Nucleo di Valutazione sulla base dei criteri e della metodologia del *Sistema di valutazione delle performance dei dipendenti* adottato dal Comune di Sant'Omero e che l'eventuale rilevazione di elementi negativi potrà dar luogo alla mancata conferma o alla revoca dell'incarico, secondo quanto stabilito dalle norme di legge e regolamentari vigenti;

**Visto** il primo comma dell'art. 11 del citato CCNL 22/1/2004, che stabilisce che i Comuni privi di posizioni dirigenziali, che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 109 co. 2 del d.lgs. 267/2000, e nell'ambito delle risorse finanziarie dei rispettivi bilanci, applicano la disciplina di cui agli artt. 8 e ss. del CCNL 31/3/1999, esclusivamente ai dipendenti ai quali sia stata attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi, formalmente individuati secondo il sistema organizzativo autonomamente definito ed adottato;

**Richiamato** l'art. 31 del CCNL del 21.5.2018 ai commi 2 e segg.: *"2. Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio. Tali permessi possono essere fruiti anche entro 45 giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio.*

*3. I permessi dei commi 1 e 2 non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio.*

*4. Durante i predetti permessi orari al dipendente spetta l'intera retribuzione, ivi compresa la retribuzione di posizione prevista per le posizioni organizzative, le indennità per specifiche responsabilità e l'indennità di funzione di cui all'art. 68, comma 2, rispettivamente, lett e) ed f), esclusi i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario nonché le indennità che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa";*

**Considerati** pure gli orientamenti applicativi espressi dall'Aran Agenzia in materia, in particolare All42 e All89 secondo cui l'art.27, comma 9 del CCNL dell'area della dirigenza del 23.12.1999 prevede che: *"le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione devono essere*

*integralmente utilizzate. Eventuali risorse che a consuntivo risultassero ancora disponibili sono temporaneamente utilizzate per la retribuzione di risultato relativa al medesimo anno e quindi riassegnate al finanziamento della retribuzione di posizione a decorrere dall'esercizio finanziario successivo." ... Tali disposizioni consentono di utilizzare le risorse destinate al pagamento delle retribuzioni di posizione e di risultato relative a posti di qualifica dirigenziale vacanti (anche temporaneamente, per assenza del titolare) per valorizzare adeguatamente la retribuzione di risultato dei dirigenti che, in base alle previsioni del regolamento degli uffici e dei servizi, sono stati incaricati ad interim delle relative funzioni. Deve invece escludersi che ad un dirigente possano essere erogate due (o più) retribuzioni di posizione. ... Ove si verifichi la fattispecie considerata del conferimento di incarichi "ad interim", l'ente darà applicazione alle previsioni contrattuali sopra richiamate, "valorizzando" significativamente la retribuzione di risultato dei dirigenti interessati, in modo da tenere conto anche delle responsabilità connesse all'espletamento degli incarichi ad interim (art. 29, comma 1, del CCNL del 23.12.1999) e dalla gravosità della situazione determinatasi in capo a ciascun dirigente per effetto dell'affidamento di più incarichi contemporaneamente. ... La necessità della positiva valutazione dell'effettivo apporto partecipativo del dirigente cui sia stato conferito l'incarico "ad interim" al raggiungimento degli obiettivi e dei risultati connessi alla funzione dirigenziale vacante, che ha dato luogo al conferimento di tale incarico, consente di escludere che si possa operare un semplice riproporzionamento del maggiore importo della retribuzione di risultato stabilito in relazione alla durata temporale dell'incarico ad interim. ... È evidente, però, che un ridotto periodo dell'incarico "ad interim" non può non influire sul giudizio finale in ordine al conseguimento degli obiettivi assegnati. Pertanto, le risorse corrispondenti alla retribuzione di risultato non corrisposta o corrisposta solo in parte al dirigente assente (e a causa dell'assenza) saranno utilizzate per valorizzare la retribuzione di risultato del dirigente cui sia stato conferito l'incarico "ad interim";*

#### **Visti:**

- l'art. 50 co. 10 del D.Lgs. 267/2000, che assegna al Sindaco la competenza alla nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- il *Regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi* approvato con deliberazione Giunta comunale n.106 del 16.10.2001 e successive modifiche ed integrazioni;
- il *Funzionigramma* della struttura organizzativa;
- lo Statuto Comunale;

**Ritenuta la propria competenza;**

### **DECRETA**

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Nomina Responsabile Area Amministrativa-Demografica del Comune di Sant'Omero il Dott. Paolo Di Pierdomenico, dipendente cat. D1, già responsabile dell'Area Economico-Finanziaria;

La decorrenza del provvedimento è stabilita dal 5 settembre 2022 e fino alla data di ripresa del servizio da parte della Dott.ssa Tancredi assente per matrimonio, ossia fino al 23.09.2022;

Alla Tancredi resta attribuito, in relazione al combinato disposto di cui all'art. 9, comma 4, e all'art. 10 del CCNL 31.3.1999, il trattamento economico accessorio composto dalla retribuzione di posizione organizzativa che le compete per tredici mensilità in ragione della richiamata normativa, mentre al Dott. Di Pierdomenico compete il trattamento economico aggiuntivo dalla retribuzione di

risultato che le verrà riconosciuta a seguito di valutazione annuale, valorizzando l'interim dell'incarico;

Il predetto responsabile ha competenza generale di gestione nella posizione organizzativa assegnata, atteso che l'elenco delle competenze di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 107 del T.U.E.L. n. 267/2000, è puramente esemplificativo ma non esaustivo;

Copia del presente provvedimento è pubblicata all'Albo Pretorio e formalmente trasmessa al Segretario Comunale, ai Responsabili di Area, agli Assessori e al soggetto nominato.

Dalla Residenza municipale, 5 settembre 2022



IL SINDACO  
Avv. Andrea Luzii

*Per accettazione*

*Roberto PL'*